

**REGOLAMENTO**

**ELETTORALE ED ASSEMBLEARE**

**DEL CREDITO COOPERATIVO DI SAN CALOGERO E MAIERATO -**

**BCC DEL VIBONESE – SOCIETA’ COOPERATIVA**

**PROPOSTO ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

**DEL 29 MAGGIO 2016**

DOCUMENTO APPROVATO DAL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BCC DEL VIBONESE  
NELLA SEDUTA N. 48 DEL 23/03/2016

## **CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Articolo 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e, ai sensi del secondo comma dell'articolo 28 dello Statuto Sociale, le modalità di candidatura e le modalità di espressione del voto per l'elezione delle cariche sociali della Banca.

## **CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

### **Articolo 2**

*(Contenuto dell'avviso di convocazione)*

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All'avviso di convocazione è allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per la illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
4. Presso le succursali e le sedi distaccate della Banca, deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la Sede Sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

### **Articolo 3**

*(Luogo e tempo dell'adunanza)*

1. L'Assemblea dei Soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i Soci che, secondo una ragionevole previsione degli Amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

### **Articolo 4**

*(Pubblicità dell'avviso di convocazione)*

1. L'avviso di convocazione, oltre ad essere pubblicato, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale vigente, sulla Gazzetta Ufficiale, per maggiore informazione potrà essere trasmesso, con i relativi allegati - via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante invio - a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dalla scheda anagrafica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei soci, e/o mediante pubblicazione su quotidiano a diffusione regionale.
2. L'avviso di convocazione è, altresì, affisso in modo visibile nella Sede Sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca.

### **CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA**

#### **Articolo 5**

*(Deleghe di voto)*

1. In conformità al disposto del secondo comma dell'art. 25 dello Statuto Sociale vigente, il Consiglio di Amministrazione, fermo restando che l'autenticazione di firma può essere effettuata dal Presidente della società e da un Notaio, può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale della Banca e, ove presenti, i Preposti delle succursali e delle sedi distaccate della Banca.
2. Ogni socio, ai sensi del terzo comma del già citato articolo 25 dello Statuto Sociale vigente, può ricevere non più di tre deleghe, sia in caso di assemblea ordinaria che in caso di assemblea straordinaria.
3. L'autenticazione della firma è effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

### **CAPO IV – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA**

#### **Articolo 6**

*(Legittimazione all'intervento in Assemblea)*

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare risultano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.
2. Possono altresì intervenire i Sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse), un rappresentante della Federazione locale ed i rappresentanti dei Fondi di Garanzia, secondo le modalità previste nello Statuto dei Fondi medesimi, cui la Banca aderisce.
3. Possono infine intervenire altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o, sentiti i Consiglieri, dal Presidente dell'Assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea.

#### **Articolo 7**

*(Verifica degli intervenuti)*

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Gli incaricati, verificata la legittimazione all'intervento, consegnano, eventualmente, al Socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui.
3. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.
4. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, che può essere tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio ed il numero di schede consegnategli; costui appone poi la propria firma nel registro in corrispondenza del proprio nome ovvero, nel caso di registro tenuto su supporto informatico, su apposito documento stampato al momento della registrazione.

5. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento decide il Presidente dell'Assemblea.
6. Apparecchi fotografici o video o simili, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza previa espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

### **Articolo 8**

*(Presidente dell'assemblea)*

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello Statuto Sociale vigente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, uno dei Consiglieri di Amministrazione individuato con il criterio dell'anzianità anagrafica; in mancanza anche di questi la persona designata dall'Assemblea medesima.
2. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del Socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

### **Articolo 9**

*(Verifica del quorum costitutivo)*

1. Il Presidente dell'Assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale vigente, il raggiungimento del quorum costitutivo che consiste, in prima convocazione, tanto per l'Assemblea Ordinaria che per quella Straordinaria, nell'intervento, in proprio e per rappresentanza, di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se Ordinaria, e con l'intervento di almeno un quinto dei soci, se Straordinaria.
2. In caso di Assemblea Straordinaria detto quorum deve essere pari ad un terzo dei Soci in prima convocazione e un quinto dei Soci in seconda convocazione. Se il quorum, in caso di seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria, non dovesse essere raggiunto, il Presidente rinvia l'Assemblea ad altra data, che sarà decisa dal Consiglio di Amministrazione.
3. Se il quorum è raggiunto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum del numero di voti spettanti ai soci presenti.
4. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

### **Articolo 10**

*(Apertura dei lavori)*

1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei Soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in Assemblea di soggetti diversi dai Soci.
2. L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il Segretario, se diverso dal Notaio eventualmente presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
3. Il Notaio può farsi assistere da persona di sua fiducia. Il Segretario può individuare tra i soci presenti o tra gli impiegati, uno o più assistenti.
4. Sia il Notaio che il Segretario, al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare, possono avvalersi di apparecchi di registrazione, ferma restando l'autorizzazione del Presidente dell'Assemblea per come previsto dall'art. 7, comma 6, del presente Regolamento.
5. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei.
6. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole deliberazioni al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

## **CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE**

### **Articolo 11**

*(Illustrazione delle materie da trattare)*

1. Il Presidente dell'Assemblea o le persone designate dal Consiglio di Amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
2. L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di due ore, mentre l'illustrazione della relazione del Collegio Sindacale, incaricato anche del controllo contabile, non può durare più di 30 minuti, a meno che essa illustri ai Soci eventuali irregolarità riscontrate.

### **Articolo 12**

*(Discussione)*

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni Socio può intervenire su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Ogni intervento non può durare di regola, più di dieci minuti. Il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in una sola riunione, può, tuttavia, ridurre la durata di ogni intervento a meno di dieci minuti e, comunque, a non meno di cinque minuti.

4. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere il proprio intervento e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
5. Il Presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
6. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

## **CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI**

### **SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Articolo 13**

*(Operazioni preparatorie)*

1. Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci eventualmente esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8 del presente regolamento.

#### **Articolo 14**

*(Organizzazione della votazione)*

1. Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'idonea organizzazione.
2. Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre.
3. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, esse si discutono articolo per articolo e poi si votano in blocco, salvo che uno o più Soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme.
4. Per le norme con testi alternativi il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi.
5. Se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.
6. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
7. Il Socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al Segretario durante o subito dopo la votazione.
8. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

### **SEZIONE SECONDA - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI**

#### **Articolo 15**

*(Diritto di candidarsi)*

1. Ogni Socio ha il diritto di candidarsi alla carica di Amministratore o di Sindaco, avendo i relativi requisiti.

2. Entro la fine di febbraio dell'anno in cui l'Assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella Sede Sociale, nelle sue succursali e sedi distaccate, un avviso contenente le modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

## **Articolo 16**

### *(Commissione Elettorale)*

1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il Consiglio di Amministrazione nomina, nel termine di cui al 2° comma dell'articolo 15, una commissione Elettorale, composta da cinque soci.
2. I Componenti della Commissione Elettorale non possono essere candidati alle cariche sociali e, se candidati, decadono. Il Consiglio di Amministrazione provvederà immediatamente alla loro surroga.
3. Non possono far parte della Commissione Elettorale i Consiglieri ed i Sindaci in carica, né i Dipendenti della Banca.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca la prima riunione della Commissione Elettorale, durante la quale si procede alla elezione, tra i suoi componenti, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.
5. Le successive riunioni avvengono su convocazione del Presidente della Commissione.
6. La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali. Essa provvede anche ad eliminare elementi di incompatibilità tra gli scrutatori nominati dall'Assemblea.
7. Le decisioni della Commissione, prese a maggioranza dei suoi Componenti, sono definitive ed insindacabili.

## **Articolo 17**

### *(Presentazione delle candidature)*

1. Al fine di predisporre per tempo la stampa delle schede elettorali, ogni candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la Sede Sociale venti giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
2. Al modulo di presentazione della candidatura, debitamente sottoscritto, con firma autenticata dai soggetti elencati nel 1° comma dell'articolo 5, deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento. Tale modulo deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:
  - a. l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla Legge e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
  - b. l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
  - c. l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
  - d. l'impegno per i candidati Amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 19;
  - e. la comunicazione, per i candidati Amministratori e Sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.
3. La Commissione Elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate.

4. I cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con l'eventuale indicazione di più liste di candidati, di quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione e di quelli candidatisi come Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo o supplente, Probiviro effettivo o supplente.
5. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono essere stampati nella scheda le date di nascita degli interessati.
6. Nella scheda elettorale deve essere stampato un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo dei componenti dell'organo da eleggere e si deve riportare in calce alla scheda la seguente avvertenza: "I Soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome delle persone che si intende votare e, in caso di omonimia, la loro data di nascita, negli appositi spazi in bianco".

### **Articolo 18**

*(Pubblicazione dei nominativi dei candidati)*

1. L'elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella Sede Sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sull'eventuale sito istituzionale della Banca nella rete Internet.
2. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro eventualmente redatti.
3. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi, i cognomi ed i dati consentiti dalla Legge sulla Privacy dei Soci legittimati ad intervenire all'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

### **Articolo 19**

*(Requisiti per candidarsi come amministratore)*

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i Soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno un anno ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla Legge e dallo Statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.

Inoltre, un soggetto non può essere nominato Amministratore, e se eletto decade, quando viene accertata l'esistenza di uno dei casi di ineleggibilità e decadenza previsti al 2° comma dell'articolo 32 dello Statuto Sociale.

Infine, ai sensi del 3° comma dell'articolo 33 dello Statuto Sociale, non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto la carica di Amministratore della società per quattro mandati consecutivi, in carica, mentre ai sensi del 2° comma dello stesso articolo dello Statuto non può essere nominato Presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale Amministratore o quale Sindaco effettivo della società.

2. Non può candidarsi l'Amministratore che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale 12 crediti formativi, per gli amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà (12+6=18). Il Consiglio Nazionale di Federcasse, la Federazione Locale ed in generale tutta l'offerta formativa di categoria attribuiscono i crediti formativi agli eventi formativi da loro riconosciuti. Lo stesso Consiglio Nazionale predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli Amministratori.
3. Ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto Sociale, non è nominabile o rieleggibile alla carica di Presidente del Collegio Sindacale o di Sindaco colui che abbia ricoperto per tre mandati



consecutivi in carica, rispettivamente, la carica di Presidente del Collegio Sindacale ovvero di Sindaco della società.

Inoltre, ai sensi del 2° comma dello stesso articolo 42 dello Statuto non può essere nominato Presidente del Collegio Sindacale, salvo che nel caso di ricambio totale del Collegio Sindacale, il Sindaco effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di Sindaco effettivo di una Banca.

Infine, un soggetto non può essere nominato alla carica di Sindaco, e se eletto decade, quando viene accertata l'esistenza di uno dei casi di ineleggibilità e decadenza previsti dal 6° comma dello stesso articolo 42 dello Statuto.

4. Ciascuna candidatura diversa da quella degli amministratori uscenti deve essere presentata da almeno 50 soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Ciascun socio può concorrere a presentare un numero di candidati corrispondente a quello delle cariche da eleggere. La firma del socio sostenitore deve essere autenticata dai soggetti elencati nel 1° comma dell'articolo 5.

#### **Articolo 19 bis**

*(limitazione al cumulo della cariche)*

1. Il presente articolo integra, in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il Regolamento con riferimento al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco che può essere assunto da un Amministratore della Banca in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti.
2. Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.
3. Un Amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 6 incarichi di Amministratore o Sindaco in altre società, di cui non più di 3 incarichi di Amministratore esecutivo.
4. Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 10 incarichi di Amministratore o Sindaco in altre società, di cui non più di 5 incarichi di Amministratore esecutivo.
5. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per Amministratori non esecutivi si intendono i Consiglieri che non sono membri del Comitato Esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.
6. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 5 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.
7. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della

Banca e invita l'Amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

8. In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore o Sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'Amministratore informa il Consiglio di Amministrazione.
9. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente Regolamento da parte degli Amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'Assemblea determinazioni al riguardo.
10. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i Sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.
11. L'approvazione del presente Regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza dell'Assemblea ordinaria dei Soci.
12. La presente disciplina regolamentare si applicherà agli Amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'Assemblea.

## **Articolo 20**

*(Modalità di votazione)*

1. In caso di elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, prima che sia dichiarata aperta la relativa votazione e tenendo conto del primo comma dell'Art. 32 dello Statuto Sociale vigente, determina, mediante votazione per alzata di mano, con verifica dei contrari e degli astenuti, il numero di Amministratori da eleggere, facendo in modo che esso risulti formato, incluso il Presidente, da un numero dispari di componenti.
2. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il Presidente può proporre all'Assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.
3. Se il numero dei candidati è maggiore di quello delle cariche da eleggere, il Presidente può aggiornare la seduta dell'Assemblea, ai sensi del comma uno dell'art. 29 dello Statuto Sociale vigente, ad altra data, nella quale verranno effettuate, di norma in un solo giorno, tutte le operazioni di voto a scrutinio segreto.
4. Tale data sarà fatta coincidere, normalmente, con il primo giorno festivo successivo alla data di svolgimento della seduta assembleare e, comunque, essa non può essere fissata oltre l'ottavo giorno dalla data di svolgimento della stessa seduta assembleare.
5. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente del Collegio Sindacale, dei Componenti Effettivi e dei Componenti Supplenti del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, avviene mediante schede elettorali di colore diverso per ogni elezione. Le Schede saranno così distinte:
  - scheda di colore rosso: elezione Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - scheda di colore verde: elezione Componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - scheda di colore giallo: elezione Presidente del Collegio Sindacale.
  - scheda di colore azzurro: elezione Componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale.
  - scheda di colore bianco: elezione componenti effettivi e supplenti del collegio dei probiviri.

- 5-bis. Tuttavia l'assemblea, su proposta del suo Presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione delle cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione i singoli candidati, presentatisi anche in assemblea, iniziando da quelli proposti dal consiglio di amministrazione.
6. Possono essere formate liste di candidati al Consiglio di Amministrazione. Ciascuna di esse può essere collegata ad un solo candidato alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione.
  7. Ciascuna di tali liste deve essere presentata alla Commissione Elettorale, entro i termini di cui al comma 1 dell'art. 17, da un candidato alla Presidenza o da un socio suo delegato, fermo restando quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 19 in merito alla presentazione di candidature diverse da quelle di amministratori uscenti.
  8. Ciascun candidato alla Presidenza può presentare una sola lista.
  9. Ciascuna lista verrà identificata con il nome e cognome del Candidato alla Presidenza che l'ha presentata.
  10. Il numero dei candidati di ciascuna delle liste collegate ad un candidato alla Presidenza del Consiglio non deve superare il numero massimo dei candidati da eleggere.
  11. Nelle suddette liste i candidati al Consiglio di Amministrazione verranno elencati in ordine alfabetico.
  12. Anche le candidature libere verranno elencate per ordine alfabetico.
  13. L'ordine delle candidature alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione, alla Presidenza del Collegio Sindacale, a Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio Sindacale, a Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Probiviri, sarà stabilito per sorteggio.
  14. Il voto è espresso apponendo una croce a fianco dei candidati prescelti o della lista prescelta, oppure scrivendo negli appositi spazi bianchi il cognome ed il nome delle persone non candidatesi entro il termine previsto nel 1° comma dell'art. 17 e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita.
  15. Il voto dato soltanto alla lista si intende dato a tutti i componenti della stessa.
  16. L'elettore, nei limiti previsti dal successivo comma 17, può anche votare candidati presenti in liste diverse.
  17. Il numero massimo di preferenze coincide con il numero massimo delle cariche da eleggere.
  18. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento.
  19. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

## **CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI**

### **Articolo 21**

#### *(Il Seggio Elettorale)*

1. Il seggio elettorale, quando previsto, è istituito, di norma, presso la sede legale della banca o nel luogo individuato per l'adunanza.
2. Il Seggio Elettorale è composto da cinque Soci membri, tutti nominati dall'Assemblea, che, nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, provvedono ad eleggere, al loro interno, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

3. Non possono far parte del Seggio i candidati alle cariche sociali.
4. Nel caso in cui uno o più scrutatori si dimettono, ovvero si candidano alle cariche sociali, la Commissione Elettorale provvederà alla loro sostituzione.
5. Per ogni seduta, il Segretario redige processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Seggio.
6. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, per la validità delle stesse, devono essere presenti almeno tre componenti del Seggio.
7. Per facilitare l'accesso al voto del maggior numero possibile di Soci, il Consiglio di Amministrazione può istituire ulteriori Seggi elettorali, in ragione di uno ogni cinquecento soci minimo, regolamentandone l'accesso.
8. Gli eventuali Seggi aggiuntivi sono composti da 5 scrutatori, nominati dall'Assemblea, di cui uno, con le modalità previste dal precedente comma 2, viene eletto Presidente ed un altro, Segretario del Seggio.
9. Il Socio che sia delegato da altro Socio, vota nel seggio in cui esercita il proprio diritto di voto, previa presentazione dei relativi coupon.
10. Senza la presentazione del coupon non può essere esercitato il diritto di voto.
11. Il socio che avesse smarrito il proprio coupon può ottenere il rilascio di un nuovo coupon presso il seggio elettorale.
12. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, per la validità delle stesse, nei seggi devono essere presenti almeno tre componenti del Seggio.
13. I Seggi aggiuntivi operano secondo le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del successivo articolo 22.
14. Appena ultimate le operazioni di scrutinio, i Presidenti dei Seggi aggiuntivi porteranno le schede contenute in plichi confezionati ai sensi del comma 6 dell'articolo 22, unitamente ai verbali, al Seggio Elettorale delegato alla raccolta dei risultati elettorali.
15. Tale Seggio, ricevuti i risultati, provvede a fornire i dati elettorali definitivi.
16. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta il compenso spettante ai componenti del Seggio.
17. La lista degli aventi diritto al voto è predisposta dalla Direzione della Banca in stretto ordine alfabetico e dovrà contenere lo spazio necessario per l'attestazione, a cura degli scrutatori, dell'avvenuta espressione del voto e firma dell'elettore.
18. Le operazioni di voto e scrutinio possono svolgersi con il supporto di apposite procedure informatiche.
19. Nel caso di utilizzo di apposite procedure informatiche potranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad ottimizzare le fasi di voto e successivo scrutinio.

## **Articolo 22**

### *(Scrutinio)*

1. Nel caso in cui l'elezione delle cariche sociali non avvenga in modo palese, in base a quanto previsto al comma 5-bis dell'articolo 20, il Presidente sovrintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea.

3. In caso di votazioni per alzata di mano, si computano soltanto i voti minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultanti maggioritari.
4. In caso di votazione con schede elettorali il seggio, per le operazioni preliminari (timbratura-vidimazione - controllo schede - controllo lista ecc) può insediarsi il giorno precedente la votazione.
5. La votazione si svolgerà, di norma, in un solo giorno. Essa avrà inizio alle ore 8.00 e proseguirà ininterrottamente sino alle ore 22.00, ora in cui sarà chiuso l'accesso al Seggio. I Soci che a tale ora si troveranno ancora nei locali del Seggio saranno ammessi a votare.
6. Lo scrutinio, dopo che gli stessi avranno proceduto al computo delle schede depositate nell'urna, è effettuato dai soli scrutatori appositamente nominati ed è aperto ai Soci.
7. Lo scrutinio avverrà, senza interruzioni, con il seguente ordine:
  - a) Scrutinio delle schede per la nomina dei Probiviri Effettivi e Supplenti.
  - b) Scrutinio delle schede per l'elezione dei Componenti del Collegio Sindacale, Effettivi e Supplenti.
  - c) Scrutinio delle schede per l'elezione del Presidente del Collegio Sindacale.
  - d) Scrutinio delle schede per l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione.
  - e) Scrutinio delle schede per l'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
8. Alla fine di ogni singolo scrutinio, le relative schede saranno confezionate e sigillate in apposito plico.
9. Se vi sono contestazioni, decidono a maggioranza i componenti del Seggio Elettorale.
10. Completate tutte le operazioni del proprio Seggio e computati anche i risultati dei Seggi aggiuntivi, il Presidente del Seggio all'uopo individuato dalla Commissione Elettorale, comunicherà al Presidente dell'Assemblea l'esito delle votazioni e consegnerà tutti i plichi con le schede ed i verbali, alla Direzione della Banca, per essere depositati agli atti.
11. Avverso le decisioni del Seggio inerenti le operazioni di voto, è ammesso reclamo scritto da presentare alla Commissione Elettorale prima della proclamazione degli eletti.
12. La Commissione Elettorale decide seduta stante sui reclami ricevuti.
13. Le decisioni della Commissione Elettorale sono insindacabili.
14. Le operazioni di voto e scrutinio possono svolgersi con il supporto di apposite procedure informatiche.
15. Nel caso di utilizzo di apposite procedure informatiche potranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad ottimizzare le fasi di voto e successivo scrutinio

### **Articolo 23**

#### *(Proclamazione degli eletti)*

1. Il Presidente dell'Assemblea, avuto l'esito delle votazioni, a chiusura dei lavori dell'Assemblea stessa, proclama il risultato della votazione.
2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.
3. A parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.

4. La persona non candidatasi, se eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.

## **CAPITOLO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITA' DEI SUOI LAVORI**

### **Articolo 24**

*(Chiusura dei lavori)*

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del 3° comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea.
3. In caso di proroga dell'Assemblea ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale vigente, per rendere possibili le operazioni di voto a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali, la seduta viene dichiarata chiusa a conclusione delle suddette operazioni, che si concludono con la proclamazione degli eletti.

### **Articolo 25**

*(Pubblicità dei lavori)*

1. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro i termini previsti dalla vigente normativa per l'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
2. Sono conservati presso la Sede Sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

## **CAPITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 26**

*(Modificazioni del Regolamento)*

1. Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
2. I Soci, pari ad almeno un decimo della compagine sociale, possono depositare presso la Sede Sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente Regolamento, o di parte di esso, con in calce le loro firme, autenticate ai sensi del primo comma dell'art. 5. Il Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità formale della proposta, la inserisce come materia dell'ordine del giorno dell'Assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio.

### **Articolo 27**

*(Pubblicità del Regolamento)*

1. Il presente Regolamento è liberamente consultabile dai Soci presso la Sede Sociale, presso le Filiali e le sedi distaccate della Banca, nonché sul sito istituzionale della Banca nella rete Internet.
2. Ciascun Socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo Regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci.